

Capitolo 8 – L'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale

Richiamato l'art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, e l'art. 11 della L.R. Piemonte 4 gennaio 2000 n. 1, sulle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, e l'art. 42 del Testo Unico degli Enti locali in ordine all'organizzazione dei pubblici servizi e alle concessioni degli stessi, si evidenziano di seguito gli indirizzi da osservare in merito all'organizzazione e gestione del trasporto pubblico locale di competenza della Provincia.

- 1) I servizi “minimi” sostenibili dalla Provincia sono quelli storicamente garantiti dal finanziamento regionale e, nell'ambito dei finanziamenti stessi, tutte le modifiche che si rendano necessarie per il soddisfacimento della domanda di trasporto degli utenti del trasporto extraurbano provinciale.

Il coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee è considerato pari al 10% dei posti a sedere offerti, fatte salve motivate eccezioni concernenti i servizi a domanda debole o quelle corse che costituiscono le uniche possibilità (anche mediante l'intermodalità) di collegamento tra il singolo comune ed il resto del territorio provinciale. Detto coefficiente potrà essere ulteriormente incrementato per esigenze motivate di copertura finanziaria delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio imposti ai concessionari, o per soddisfare nuove e più rilevanti domande di servizio di trasporto.

- 2) I servizi, di cui trattasi, saranno affidati in concessione con procedure ad evidenza pubblica, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio, secondo quanto disposto dal suddetto art. 18¹ del D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i.. Sono fatte salve le eventuali novità legislative che dovessero innovare le modalità di affidamento dei servizi di TPL o la durata del periodo provvisorio, nelle more di espletamento delle procedure di gara.

Alla gara potranno partecipare i soggetti stabiliti dall'art. 18 succitato, fatto salvo il comma 2ter dell'art. 11 della L.R. 4.1.2000 n. 1² e successive modificazioni e integrazioni.

Gli ambiti territoriali di riferimento dei contratti di servizio sono definiti nei capitoli 4 e 7 del presente Programma di attuazione del Piano provinciale dei trasporti per il periodo 2007/2009.

- 3) Non si ritiene, sulla base delle considerazioni in proposito espresse dall'Autorità garante della concorrenza³, che esistano, nel servizio di TPL di competenza della Provincia, impianti o altre

¹ L'art. 18 del D.Lgs. 422/97 prevede “Il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali”.

² L'art. 11 della L.R. 1/2000 prevede “Il divieto di cui al comma 2-bis si applica a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 21, comma 1 (31/12/2006), salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi specifici precedentemente forniti dalle società partecipanti alla gara stessa”.

³ L'Autorità garante della concorrenza con la Segnalazione/parere AS262 del 26/6/2003 ha definito essenziali quei beni che non sono duplicabile a costi socialmente sostenibili ed, a titolo di esempio, si riporta quanto sostenuto a proposito del

dotazioni patrimoniali che, indipendentemente da chi ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, possano considerarsi essenziali per l'effettuazione del servizio e costituire, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti⁴.

- 4) La gara è aggiudicata sulla base delle offerte economicamente più vantaggiose, a tal proposito, si ritiene rilevante e prevalente, rispetto all'offerta economica, la valutazione dei fattori di qualità, relativamente alle prestazioni di servizio offerte, nell'ambito degli specifici indirizzi forniti dalla Regione Piemonte con il Piano triennale dei trasporti e l'accordo di programma per il finanziamento dei servizi minimi 2007-2009.
- 5) Sono integrati, nel modo di seguito descritto, gli indirizzi forniti dal Consiglio con deliberazione 27 novembre 2000 prot. N. 215760 sulle modalità di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante, del personale dipendente:
- *nel caso di subentro, tutto il personale diretto e indiretto, che nell'impresa cessante era dedicato al servizio di trasporto pubblico oggetto del subentro, è trasferito all'impresa subentrante ai sensi dell'art.26, All. A del R.D. 8 gennaio 1931, n° 148, conservando al personale l'inquadramento contrattuale, le condizioni normative ed il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, garantendo la continuità del rapporto di lavoro di tutto il personale in forza, la tutela della residenza e/o l'impianto di appartenenza.*
 - I processi di armonizzazione del trattamento del personale eventualmente necessari, a trasferimento avvenuto, e i vari aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro, saranno stabiliti attraverso procedura di concertazione tra l'impresa subentrata e le organizzazioni sindacali di categoria. Tali processi dovranno tendere a garantire i diritti acquisiti dai lavoratori.*
 - *nel caso in cui il subentrante sia individuato in un'associazione temporanea di imprese che abbia presentato il progetto di consorzio, come stabilito nel successivo paragrafo 6, gli oneri derivanti dal presente articolo e dalle leggi vigenti gravano sia sull'impresa mandataria sia sulle imprese mandanti. Il vincolo di assorbimento del personale nell'organico dell'impresa riguarda il riutilizzo anche in relazione a servizi di trasporto eserciti su aree omogenee diverse da quelle in cui si concretizza il subentro.*
- 6) Per i motivi già espressi nella citata deliberazione consiliare N. 215760-2000, (nelle premesse alla lettera a): favorire l'aggregazione tra le imprese operanti; b): favorire il raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia ed efficienza economica; c): raggiungere gli obiettivi di idoneità dei servizi in funzione della domanda e integrazione della stessa rispetto all'intero sistema dell'offerta, che qui si richiamano per intero), si stabilisce che:
- *al fine di favorire l'aggregazione tra le imprese operanti e superare la piccola dimensione e l'eccessiva frammentazione che ostacolano il raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia e di efficienza economica, l'eventuale Associazione temporanea di imprese, aggiudicataria del servizio, dovrà impegnarsi a trasformarsi in Consorzio ordinario con attività esterna⁵ o società consortile o società di capitale entro sei mesi dall'aggiudicazione del servizio stesso. Il consorzio deve gestire direttamente i servizi affidati (fatti salvi eventuali subappalti di servizi marginali come previsto dal contratto di servizio) e, a tal proposito, lo statuto deve prevedere:*

materiale rotabile: "il materiale rotabile, sebbene essenziale per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e seppur di difficile reperibilità sul mercato, non può considerarsi non duplicabile a costi socialmente sostenibili e pertanto non può essere riconosciuto ad esso il carattere di essential facility".

⁴ L'art. 18 del D.Lgs. 422/97 prevede "Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti".

⁵ Art. 2612 C.C.

un unico piano industriale per la gestione degli stessi servizi e l'autonomia del consorzio di disporre degli uomini e dei mezzi conferiti allo stesso dalle società consorziate, al fine di realizzare le sinergie necessarie per accrescere l'efficienza del servizio, economizzare sui costi e proporre miglioramenti per l'efficacia del servizio stesso e l'integrazione intermodale extraurbano-urbano e gomma-ferro.

- 7) Per il raggiungimento di soddisfacenti livelli di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la Giunta promuoverà progetti di:
- sviluppo e applicazioni tecnologiche di monitoraggio del servizio e bigliettazione elettronica; accessibilità del servizio ai diversamente abili;
 - collaborazione e assistenza tecnica ai comuni e alle comunità montane contraenti gli accordi di programma di cui all'art. 9 della L.R. 1/2000 e collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. A tal proposito, sono approvati gli accordi di programma con le comunità ed i comuni con meno di trentamila abitanti, e le convenzioni con le città di Ivrea e Pinerolo, per la gestione del servizio di competenza rispettivamente della conurbazione e della città.
- 8) Si rende peraltro necessario, nelle more dell'espletamento della gara, richiedere alle imprese concessionarie attualmente affidatarie di garantire la continuità del servizio, così come disposto dal contratto di servizio in essere (art. 2.1).
- 9) Si intendono confermati per il triennio 2007/2009 gli indirizzi generali deliberati con atto consiliare 1° febbraio 2000 n. 1367 per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dei servizi di trasporto eserciti da terzi in regime di concorrenza.